

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 3**

N.48-2407/2017

**Strada Provinciale n. 49 di "Ribordone".
Istituzione di limitazione di velocità nel tratto compreso
tra il Km. 8+300 ed il Km. 8+450**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Al Km. 8+370 della S.P. 49 di "Ribordone" a seguito di incidente è stata danneggiata parte della barriera di sicurezza stradale laterale, posta su di un muro di sostegno ;
- Il personale del Circolo Territoriale di Pont C.se ha provveduto all'apposizione della segnaletica stradale, realizzando un parziale restringimento della carreggiata;
- Attualmente lungo tutta la S.P. 49 di Ribordone vige un limite di velocità di 50 Km/h.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, all' istituzione dei limiti di velocità a 30 Km/h lungo S.P. n. 49 di "Ribordone" dal Km. 8+300 al Km. 8+450.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Giuseppe VACCARONO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente

normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, in attesa dell'intervento manutentivo definitivo, lungo la S.P. n. 49 di "Ribordone", l'istituzione del limite di velocità a 30 Km/h nel tratto compreso tra il Km. 8+300 ed il Km. 8+450.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 - 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 02/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3

Dott. Ing. Matteo TIZZANI